

Un passo avanti e due indietro?

ALCUNE PERPLESSITA' SUL DISEGNO DI LEGGE MASTELLA N. 1694

(Norme in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654)

di **Claudio Moffa**

Un primo sguardo al disegno di legge Mastella n. 1694

1. Un Disegno di legge paradossalmente discriminatorio?

Se si volesse fare una battuta, si potrebbe dire che i primi a rischiare di essere incriminati per violazione delle norme proposte dal ddl 1694 nel caso in cui questo divenisse legge della Repubblica, potrebbero essere proprio i tre suoi proponenti: Mastella, Pollastrini e Padoa-Schioppa. Perché? Ma perché le “norme in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale ...” che essi hanno redatto “diffondono” chiaramente, tanto per recitare l'articolo 1, “idee fondate sulla superiorità razziale o etnica”, nella misura in cui dopo il titolo generalizzante che riguarda tutte le forme di razzismo, fra queste privilegiano agli articoli 2,3,4, l'“olocausto” – proiezione storiografica della superiorità del genocidio ebraico sugli altri genocidi della storia – e l'antisemitismo – proiezione mediatico-militante della presunta maggiore gravità del razzismo antiebraico nei confronti dei razzismi antinero, antiasiatico, antinomade, etc.¹.

L'articolo 2 infatti affronta la questione degli “assegni di benemerenzza ai perseguitati politici e razziali” previsti dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, la quale a sua volta riguarda “l'istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista” (a cui devono aggiungersi ex art. 1 i cittadini italiani “deportati nella risiera di S. Sabba di Trieste”), “pari al minimo della pensione contributiva della Previdenza sociale”. Precisa al proposito il Ddl Mastella che tali e soli assegni “non rilevano nella determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto

¹ Il che è stato teorizzato apertamente da esponenti della comunità ebraica italiana: in una vecchia trasmissione di Ferrara della fine degli anni 90, ad esempio, parlando delle aggressioni dei naziskin contro gli immigrati, Fiamma Nirestein disse più o meno che erano sì una manifestazione di razzismo, ma assai meno grave di qualsiasi altra forma di antisemitismo.

1995, n. 335², nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153³, e successive modificazioni": il che, tradotto in soldoni, vuol dire una condizione di doppio privilegio per i soli ex deportati "nei campi di sterminio nazista" sia rispetto agli ex deportati in altri campi di concentramento della II° guerra mondiale, e sia – una volta scattato il meccanismo dell'assegno vitalizio – rispetto alla totalità dei cittadini italiani beneficiari di "assegno sociale", i quali ultimi subirebbero quella decurtazione in funzione dell'esistenza di altri redditi e loro disposizione non operabile nei confronti degli ex deportati nei lager nazisti. Quanto alla copertura finanziaria di tale dispositivo, l'articolo 5 dello stesso Ddl la attribuisce per gli anni 2007-2009 al "Fondo speciale", in genere destinato alle "emergenze": il che da una parte è un assurdo (ma quale emergenza rappresenta mai un assegno vitalizio stabilito per un evento storico di 60 anni fa?) e dall'altra sembra suonare come un escamotage per far passare comunque l'articolo in questione, magari confidando nell'esaurimento progressivo della spesa in oggetto grazie ai decessi naturali dei beneficiari⁴. Peraltro, i Dicasteri colpiti dal provvedimento perché decurtati della possibile copertura di spese da emergenza a loro favore, sono Giustizia, Solidarietà sociale, Salute, Beni e attività culturali, Università e ricerca, Affari esteri: cifre relativamente basse tolte a ciascuno di essi, ma comunque incidenti sulle rispettive esigenze economiche in un'epoca di forti tagli alla spesa pubblica.

L'articolo 3 prevede poi la partecipazione italiana all' International Task Force on Holocaust, con spesa da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, il che vuol dire peraltro che quella degli storici che nel gennaio del 2007 hanno strappato a Mastella la cancellazione di ogni riferimento al cosiddetto "negazionismo"⁵, è stata una mezza vittoria: la ricerca e l'insegnamento universitari sono

² Ecco il comma 6, art. 3 (sottolineature in corsivo nostre): "6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed entiprevidenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale

³ Titolata: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"

⁴ Il che sembrerebbe confermato dalla relativamente bassa cifra stanziata: 1.800.000 euro per l'anno 2007, in 5.100.000 euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009.

⁵ Si tratta dell'appello di Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Enzo Traverso e altri consultabile in diversi siti fra cui <http://www.mastermatteimediterraneo.it/>: "appello contro il disegno di legge Mastella".

per ora salvi, ma intanto le giovanissime generazioni saranno bombardate – come peraltro già spesso accade a partire dalla proposta di Galli della Loggia di introdurre in tutte le scuole italiane la foto-ricordo del bambino del ghetto di Varsavia – dalla “teologia dell’Olocausto” e dai suoi dogmi intoccabili⁶, senza garantire – come corretto scientificamente – una contestualizzazione de crimini del nazismo dentro un percorso storico segnato dallo sviluppo tecnologico bellico e dalla conseguente massificazione dei conflitti, che origina almeno dai campi di concentramento della guerra anglo-boera del 1898, e caratterizzato nel corso del secolo XX anche da altri fenomeni genocidiari o riconoscibili come tali, a cominciare dalla tragedia degli armeni nel 1915.

L’articolo 4 prevede infine l’istituzione di un Osservatorio non sul fenomeno razzista in generale, ma su quello “dell’antisemitismo nell’Italia contemporanea”, il quale peraltro essendo affidato a “studiosi ed istituti di ricerca specializzati” senza “alcun compenso o indennità di partecipazione”, è a rischio di finanziamenti privati aperti e occulti. Una esagerazione? Se nientemeno che il TPI del Ruanda (o per meglio dire alcuni suoi Uffici, per l’esattezza la Procura) ha ricevuto e può ricevere – obbrobrio nell’obbrobrio di un Tribunale ad hoc - finanziamenti da organismi quali le Fondazioni Soros e Rockefeller, perché mai un Osservatorio nazionale di minore levatura ma – per alcuni – di interesse strategico comunque notevole, non potrebbe ricevere in maniera magari occulta finanziamenti privati per i suoi ricercatori? Semmai malauguratamente questo articolo dovesse essere approvato (malauguratamente perché discriminatorio verso gli altri razzismi, a vantaggio del solo razzismo antiebraico), comunque dovrebbe essere corretto nel senso di prevedere un concorso nazionale e una retribuzione per i suoi ricercatori: pena non solo la violazione delle più elementari norme di diritto del lavoro, ma anche l’istituzionalizzazione-ufficializzazione da parte dello Stato di un organismo “militante” e per questa via, la sua probabile strumentalizzazione di parte.

2. La libertà di opinione: un ritorno al passato

Ma il Ddl Mastella suscita perplessità non solo per questi aspetti che, contrariamente a quanto asserito nella sua presentazione al Senato, rischiano di essere in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione italiana⁷, ma anche perché rappresenta una minaccia per la libertà di opinione di pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione italiana⁸. Infatti esso costituisce una regressione rispetto al quadro normativo già esistente, e – attraverso l’annullamento dell’articolo 13 della legge 24.02.2006 n° 85 - un ritorno alla discussa 205/1993, nota come legge Mancino, il cui articolo 1 Ddl Mastella vuole infatti ripristinare, quasi alla lettera.

Facciamo il confronto fra le nuove norme presentate da Mastella Pollastrini Padoa Schioppa e la legge 85/2006 varata dal governo Berlusconi, abrogativa di tutta una serie

⁶ Si veda al proposito l’ottimo Luigi Copertino, L’Olocausto fra storia e teologia, *Atti del convegno del Master “Enrico Mattei” in Medio Oriente*, Teramo 17-19 aprile 2007, a cura di Claudio Moffa, Roma 2007.

⁷ La presentazione al Senato del Ddl cita la sentenza 341/2001 della Corte di Cassazione sezione I, della quale vedi più avanti nell’articolo, e che così recita: “le norme in tema di repressione delle forme di discriminazione razziale ... costituiscono anche applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell’articolo 3 della Costituzione”.

⁸ Art. 21 - “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure...”.

di reati di opinione cui peraltro proprio la sinistra è stata spesso sensibile⁹: quest'ultima – tuttoggi in vigore, e che tale resterà se non passerà il Ddl Mastella così come oggi redatto – nei fatti, riformando la legge 654 del 13 ottobre 1975 (che costituisce il punto di riferimento normativo sia della legge Mancino, sia della 85/2006, sia del Ddl Mastella) correggeva anche la legge Mancino del 1993 in due punti chiave:

1) sostituzione del verbo “diffonde” (“idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico...”) con il verbo “propaganda” e di “incita” con “istiga”. La differenza soprattutto per la prima correzione è evidente: basti pensare ad una casa editrice che pubblichi con o senza commenti o introduzioni di studiosi (come è accaduto realmente) il Mein Kampf di Hitler o i Protocolli dei Savi di Sion, a fini di mera documentazione storica. O di uno studioso che semplicemente riproduca su internet le stesse opere, magari in una vecchia edizione di tono antisemita, pur precisando che i commenti in esse contenuti non sono da lui condivisi, e dunque sono pubblicati solo a fini di documentazione storica. O di un insegnante che legge criticamente in classe alcuni passi del Mein Kampf a fini di documentazione storica: basterà in tutti e tre i casi il semplice atto della pubblicazione on line o cartacea, o della semplice lettura del libro-programma di Adolf Hitler perché si ricada nella fattispecie del reato della “diffusione” di cui sopra. Al contrario, il termine “propaganda” attualmente in vigore è opportunamente riduttivo e limitativo di una casistica altrimenti troppo ampia, e come tale pericolosa.

2) riduzione della pena per i reati della “propaganda” di cui sopra, dalla reclusione “fino a quattro anni” della legge Mancino a quella “fino a un anno e sei mesi”, con peraltro la possibilità di sostituzione della detenzione con una “multa fino a 6000 euro”.

Rispetto a queste innovazioni, peraltro interne ad una legge di stampo liberale che ha eliminato dal Codice penale della Repubblica erede del Codice Rocco alcuni articoli di fascistica memoria, e che venne salutata con favore da molti opinionisti e cittadini e dalla maggior parte dei giuristi e penalisti, l'articolo 1 del Ddl Mastella vuole invece tornare al passato, e ripristinare alla lettera il dettato della Legge Mancino¹⁰, con una sola variazione secondaria, omaggio evidente alle mutazioni intercorse nel nostro paese dagli anni Novanta ad oggi in tema di orientamento sessuale: e cioè l'aggiunta, appunto, nella lista delle discriminazioni, di quelle fondate “sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere”. Ma a parte questa variazione, la regressione è evidente come il lettore potrà verificare da solo nella tabella pubblicata sul sito <http://www.claudiomoffa.it/>.

**PUBBLICATO DA GRUPPO DI INFORMAZIONE E DENUNCIA IN DIFESA DEGLI
ARTICOLI 21 E 33 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 28 SETTEMBRE 2007**

.../...

⁹ Si veda ad esempio l'art. 12 della legge 85/2006 che ha abrogato fra gli altri gli articoli del Codice penale; 269, “attività antinazionale del cittadino all'estero”; 272 “propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale”; 279, “lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica”; e relative “circostanze aggravanti” (292-bis e 293). Si tratta di vecchie norme risalenti al Codice Rocco: è curioso come l'abrogazione di queste norme sia stata opera, a 50 anni dalla nascita della Repubblica, di un governo di centrodestra, peraltro tacciato talvolta di “fascismo”

¹⁰ Curiosità “storica”: sia Mancino che Mastella furono oggetto, all'epoca di Tangentopoli, di critiche da parte della Comunità ebraica, a causa di loro esternazioni circa il vero o presunto ruolo della “lobby” italiana nelle vicende mediatico-giudiziarie che avevano messo e stavano mettendo alla gogna la vecchia DC, il loro partito di afferenza.

Legge 654/1975	Legge 65/1993 ("Legge Mancino")	Legge 85/2006 (gov. Berlusconi)	Ddl Mastella 1694
<p>Art. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni:</p> <p>a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;</p> <p>b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale. E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni.</p>	<p>Articolo 1 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p>	<p>Art. 13. 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»</p> <p>b) alla lettera b), la parola: «incita» e' sostituita dalla seguente: «istiga».</p>	<p>«Art.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sullo orientamento sessuale o sull'identità di genere;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».</p>